



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
*Il Capo di Gabinetto*

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Alla Federazione Italiana Motonautica

E, p.c.

Comando generale del Corpo delle  
Capitanerie di porto

Direzione generale per la vigilanza sulle  
Autorità di sistema portuale, il  
trasporto marittimo e per vie d'acqua  
interne

**OGGETTO:** competizioni sportive motonautica- modifica regolamento

Si riscontra, d'intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il messaggio di posta elettronica dell'11 maggio 2022 con cui è stata trasmessa la proposta della Federazione Italiana Motonautica di modifica del Regolamento nazionale attività diporto 2022, approvato dal Consiglio Federale il 3 marzo 2022, in ordine alla disciplina relativa ai requisiti di partecipazione alle competizioni sportive nautiche e, segnatamente, in relazione alla necessità della patente nautica in relazione al mezzo con cui si partecipa alla competizione.

La proposta appare finalizzata a evitare incertezze applicative delle disposizioni del citato Regolamento e distingue i requisiti per la partecipazione in considerazione della tipologia di competizione sportiva, prevedendo:

- a) che la titolarità della patente nautica in relazione o alla tipologia di mezzo con il quale si partecipa alle competizioni o alla tipologia di competizione stessa (gare in circuito chiuso, gare in circuito aperto, gare in linea o di lunga distanza), sia richiesta esclusivamente con riguardo alle competizioni Offshore, Endurance, Diporto e Lunga Distanza, ovvero alle competizioni che si svolgano in acque non intercluse e quindi, libere e aperte alla navigazione, compresa la "cauta navigazione";

- b) che nelle categorie agonistiche giovanili e quindi nella fascia di età 14-18 anni, l'unico titolo abilitante alla conduzione del mezzo è la "Tessera di conduttore" o la "Licenza di pilota" ottenibili dai richiedenti a seguito di corsi abilitanti alla guida, organizzati e disciplinati dalla Federazione Italiana Motonautica.

Al riguardo, si osserva che la problematica prospettata presuppone un'analisi, seppur in estrema sintesi, dei principi regolanti il rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

Sul piano del diritto positivo tale rapporto viene incorniciato nel decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243), che dapprima, all'art. 1, comma 1, prescrive che *"La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"*; quindi, all'art. 2, comma 1 che qui più direttamente rileva, che **"è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive"**.

Tali principi sono stati corroborati anche dalla costante giurisprudenza, innanzitutto costituzionale <sup>(1)</sup>, poi anche di legittimità <sup>(2)</sup>.

In tale contesto, le regole dell'ordinamento sportivo, di natura speciale (c.d. "regole tecniche"), costituiscono espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni sportive <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La quale si è espressa nella direzione che l'ordinamento giuridico statale riconosce e favorisce l'"autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale", quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale", attraverso il C.O.N.I., facente capo al C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), e cioè l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e una struttura organizzativa extra-statale (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49). La Corte Costituzionale ha osservato che "eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice" (v. Corte Cost., 25/6/2019, n. 160). E' pertanto all'ordinamento sportivo riservata la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche", anche "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari" (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49).

<sup>(2)</sup> Infatti la Suprema Corte ha a più riprese affermato che all'ordinamento sportivo è riservata autonomia in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche nonché sul piano disciplinare, ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2021, n. 12149; Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358).

<sup>(3)</sup> Le quali come noto sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato: v. Cass., Sez. Un., 23/3/2004, n. 5775). Tali regole tecniche non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale, o, meglio, hanno una rilevanza meramente mediata e limitata ai c.d. "controlimiti", costituiti dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dai diritti umani, dagli "elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stessi sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)" (così Corte Cost., 22/10/2014, n. 238), ovvero dai "diritti inalienabili della persona umana": Corte Cost., 21/4/1989, n. 232).

Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile ritenere che le **federazioni sportive - quali soggetti propri dell'ordinamento sportivo - attraverso i "regolamenti sportivi" hanno autonomia nel disciplinare i requisiti soggettivi e tecnici di partecipazione, le condotte di gara degli atleti, in relazione alle attività sportive di riferimento.**

Tanto Premesso, nel prendere atto della proposta di modifica del Regolamento nazionale attività diporto 2022, approvato dal Consiglio Federale il 3 marzo 2022 e in considerazione del fatto che la stessa è finalizzata a regolamentare l'attività agonistica in ambito nautico, rientrando nella competenza regolamentare della Federazione Italiana Motonautica, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.

Cons. Alberto Stancanelli,

